



COMUNE DI CORSICO

Segreteria Generale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 9 del 31.03.2015 DI PRIMA CONVOCAZIONE SEDUTA PUBBLICA

L'anno duemilaquindici addì trentuno del mese di marzo alle ore 21.10 nella consueta sala delle adunanze sotto la presidenza di MAGISANO Francesco, in PRIMA CONVOCAZIONE, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE.

La convocazione è stata disposta dal Presidente del Consiglio Comunale, notificata per tempo al domicilio di ciascun Consigliere.

Le presenze, al seguente punto all'ordine del giorno, risultano come segue:

Sindaca					
	FERRUCCI Maria	Si			
1	MAGISANO Francesco	Si	16	ALOE Giovanni	Si
2	MELEGAZZI Cristina	No	17	DI CAPUA Giacomo	Si
3	MOLISSE Giovanni	Si	18	BALLARDINI Dario	No
4	DI STEFANO Francesco	Si	19	PILENGHI Daniele	No
5	AUCELLO Antonietta	Si	20	MEI Roberto	Si
6	PANSINI Giuseppe	Si	21	VALASTRO Michele	No
7	CECCARELLI Walter	Si	22	TARANTOLA Roberto	Si
8	FERRONATO Liliana	Si	23	ANDREIS Roberto	No
9	SALERNO Luigi	Si	24	CETRANGOLO Fioravante	Si
10	SILVESTRINI Chiara	Si	25	GRIECO Francesco	Si
11	VARIESCHI Davide	Si	26	RIGGIO Maria	Si
12	MANTEGARI Federica	No	27	MAGNONI Maurizio	No
13	CHIESA Ilaria	No	28	BUSNATI Emilio	Si
14	PASQUINI Antonella	Si	29	MASIERO Roberto	Si
15	LOMBARDI Giovanni	Si	30	CIRULLI Vincenzo	Si

Presenti 23 Assenti n. 8

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott.ssa Flavia Ragosta

Scrutatori:

PANSINI Giuseppe (magg) - PASQUINI Antonella (magg) - BUSNATI Emilio (min)

Partecipano senza diritto di voto i Signori:

Vice Sindaca ZIBARDI LEODILLA MARIA	Si	Assessora LONGO SONIA	No
Assessora BLUMETTI Rosella	No	Assessore SCHMIDT EMANUELE	Si
Assessore GUASTAMACCHIA EMILIO	Si		
Assessora LANDONI NADIA MARIA	Si		

Oggetto: Approvazione del regolamento delle attività di indirizzo e controllo sulle società e organismi partecipati.

Oggetto: Approvazione del regolamento delle attività di indirizzo e controllo sulle società e organismi partecipati.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213 ha introdotto l'art. 147-quater "controlli sulle società partecipate" nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) e successive modificazioni, prevede la definizione da parte di ciascun ente locale di un sistema di controlli sulle società partecipate, secondo la propria autonomia organizzativa;

Considerato inoltre che il medesimo articolo 147-quater sopraccitato prevede che i risultati complessivi della gestione dell'Ente Locale e delle aziende non quotate partecipate siano rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica;

Ritenuto quindi opportuno, nell'ambito dell'autonomia assegnata al Comune dagli artt. 117 comma 6, secondo periodo e 118 commi 1 e 2 della Costituzione e dall'art. 3 comma 4 e dall'art. 7 del T.U.E.L. D.lgs 18/08/2000 n. 267, intervenire con un nuovo strumento regolamentare - ai sensi della normativa sopra richiamata - a disciplinare le modalità di svolgimento dei controlli dell'Ente sulle società partecipate e sugli organismi partecipati dallo stesso, assicurando l'imparzialità e la semplificazione dell'azione amministrativa;

Richiamato il "Regolamento del sistema dei controlli interni ex art. 147 e ss. D.Lgs 267/2000 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 3 del 13.2.2013;

Ritenuto di dover procedere a disporre una disciplina integrativa alle vigenti norme del citato Regolamento dei controlli interni mediante approvazione di un Regolamento delle attività di indirizzo e controllo sulle società e organismi partecipati;

Ritenuto necessario procedere all' approvazione del Regolamento citato ed alla sua applicazione in via sperimentale, ad esclusione degli obblighi di redazione del bilancio consolidato, a partire dall'anno 2015.

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dalla Dirigente del Settore Istituzionale Dott.ssa Filomena Romagnuolo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Contabilità e Bilancio del Dott.ssa Cristina Costanzo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 ;

Esce il Consigliere Tarantola

Presenti Consiglieri 22

Con votazione espressa per alzata di mano dalla Sindaca e dai n. 21 Consiglieri presenti, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli (unanimità) n. 22

DELIBERA

1. di approvare l'allegato regolamento redatto ai sensi dell'art. 147 quater del decreto legislativo

n. 267/2000 quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento composto da n. 15 articoli;

2. di dare atto che il regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della presente delibera di approvazione;
3. di disporre che l'allegato regolamento sia trasmesso alla competente Sezione Regionale della Corte dei Conti, alla Prefettura di Milano, nonché ai dirigenti dei settori comunali e al Presidente delle Società ed Organismi partecipati dal Comune di Corsico.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione espressa per alzata di mano dalla Sindaca e dai n. 21 Consiglieri presenti, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli (unanimità) n. 22

DICHIARA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, IV comma del D. Lgs. n. 267/2000.



**CITTA'
DI CORSICO**
PROVINCIA DI MILANO

REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' DI INDIRIZZO E CONTROLLO SULLE SOCIETA' E ORGANISMI PARTECIPATI.

(allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale di n. 9 del 31-3-15)

INDICE

- Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione
- Art. 2 - Funzione di indirizzo
- Art. 3 - Funzione di controllo
- Art. 4 - Controllo societario - contenuti e strumenti
- Art. 5 - Controllo economico-finanziario - contenuti e strumenti
- Art. 6 - Controllo di efficacia - contenuti e strumenti
- Art. 7 - Controllo della gestione - contenuti e strumenti
- Art. 8 - Controllo del "valore" - contenuti e strumenti
- Art. 9 - La struttura di indirizzo e controllo
- Art. 10 - Livello politico della struttura di indirizzo e controllo
- Art. 11 - Livello direzionale della struttura di indirizzo e controllo
- Art. 12 - Coordinamento con le "società" - Il Comitato di indirizzo strategico e di controllo
- Art. 13 - Obblighi della società nei confronti del Comitato
- Art. 14 - Informazione e trasparenza
- Art. 15 - Disposizione transitoria

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento stabilisce criteri e strumenti attraverso i quali il Comune di Corsico nella figura del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale (di seguito Comune) attua le funzioni di indirizzo e controllo delle società di capitali (di seguito "società") su cui esercita il cosiddetto "controllo analogo" ovvero la funzione di direzione e coordinamento prevista dalla disciplina sui gruppi societari di cui all'art. 2497 ce.
2. Per le altre società partecipate nelle quali il Comune non esercita tale controllo o direzione e coordinamento, nonché per gli altri organismi partecipati diversi dalle società di capitali, le norme del presente regolamento costituiscono principi di riferimento, da applicare in tutti i casi in cui siano compatibili con gli strumenti normativi che ne regolano il funzionamento, e se condivisi dalla restante compagine proprietaria.
3. Il Comune esercita le funzioni di indirizzo e di controllo e le "società" recepiscono nel proprio statuto e negli strumenti di controllo societario, di cui ai successivi articoli, doveri ed obblighi che ne conseguono, fermo restando il rispetto delle norme del codice civile che disciplinano la materia societaria.

Art. 2 - Funzione di indirizzo

1. La funzione di indirizzo è intesa come definizione delle strategie e assegnazione degli obiettivi e delle finalità di breve e medio periodo che le "società" devono perseguire nell'esercizio della propria attività.
2. Il Comune esercita le funzioni di indirizzo con:
 - a) strumenti del sistema di programmazione e controllo tipici dell'ente locale, ovvero deliberando in materia di:
 - assunzione dei servizi,
 - costituzione di organismi partecipati,
 - concessione di servizi,
 - partecipazione a società di capitali,
 - strumenti di programmazione annuale e triennale,
 - indirizzi di nomina dei propri rappresentanti nelle "società";
 - b) strumenti tipici del controllo societario, ovvero:
 - atto costitutivo,
 - statuto societario,
 - eventuali patti parasociali e di sindacato,
 - budget,
 - relazioni e rapporti,
 - contratto di servizio,
 - carta della qualità dei servizi.

Art. 3 - Funzione di controllo

1. La funzione di controllo è intesa come verifica dell'attuazione degli indirizzi del Comune e delle relative modalità di svolgimento da parte della "società".
2. Il Comune esercita le seguenti tipologie di controllo:
 - a. controllo societario che risponde all'obiettivo di verificare periodicamente che la

gestione societaria sia effettuata con l'osservanza delle disposizioni di legge e statutarie (modalità di convocazione e delibera del C.d.A., modalità di convocazione delle assemblee, rispetto delle deleghe, etc.) ovvero che tutti gli strumenti del controllo societario previsti dalla normativa civilistica vigente nonché quelli di programmazione e controllo dell'ente siano effettivamente in grado di garantire l'esercizio del controllo analogo e della funzione di "direzione e coordinamento";

- b. controllo economico-finanziario che risponde all'obiettivo di verificare se la gestione economico-finanziaria si svolge in coerenza con i dati di previsione ovvero se richiede interventi correttivi. Si realizza attraverso un monitoraggio:
 - preventivo, orientato all'analisi di budget e in generale dei documenti di pianificazione e programmazione;
 - concomitante, attraverso rapporti periodici economico/finanziari sullo stato di attuazione del budget;
 - successivo, attraverso l'analisi dei bilanci di esercizio;
- c. controllo di efficacia che risponde all'obiettivo di garantire che la "società" offra un servizio capace di corrispondere effettivamente ai bisogni ed alle aspettative della collettività, sotto il profilo quantitativo e qualitativo. Tale controllo può essere:
 - preventivo, esercitato in sede di definizione del contratto di servizio e della carta dei servizi e di analisi dei piani industriali;
 - concomitante, basato su rapporti periodici sullo stato di attuazione degli obiettivi previsti nei contratti di servizio e nei piani industriali, nonché sulla misurazione infra-annuale degli elementi;
 - successivo, inerente la valutazione del rispetto degli standard quali/quantitativi, dell'analisi del grado di soddisfazione dell'utenza, della misurazione dell'outcome;
- d. controllo della gestione che risponde all'obiettivo di verificare l'adozione e il rispetto da parte delle "società" di atti organizzativi-regolamentari interni in materia di assunzioni, esecuzione di lavori, anche in economia, appalti e forniture, affidamento di incarichi;
- e. controllo del "valore" che risponde all'obiettivo di quantificare e monitorare periodicamente e in corrispondenza di operazioni straordinarie la dimensione finanziaria della partecipazione.

3. L'attività di controllo disciplinata dal presente Regolamento si aggiunge agli ordinari poteri ispettivi, attribuiti al socio dagli artt. 2422 e seguenti del codice civile.

Art. 4 - Controllo societario - contenuti e strumenti

1. Per consentire un adeguato controllo societario le "società" devono recepire, nel rispetto delle norme del codice civile in materia di organi societari e di loro funzionamento, le seguenti disposizioni e obblighi:
 - a. rispettare il presente regolamento, dando, in caso di inadempienza, tempestiva comunicazione al Comune delle cause che l'hanno determinata e operando per rimuoverla;
 - b. partecipare su richiesta dell'Ente alle sedute di Consiglio Comunale o di Commissione Consiliare del Comune;
 - c. relazionare al Comune con la massima tempestività in merito a notizie e fatti, non solo di natura finanziaria o contabile, rilevanti per le potenziali ripercussioni di carattere economico-patrimoniale sulla "società" e/o sul Comune;
 - d. prevedere la competenza esclusiva dell'Assemblea dei Soci (salvo quanto previsto nel caso in cui sia istituito un "Comitato di indirizzo strategico e di controllo", ai sensi dell'art.12) in merito alla delibera su argomenti riconducibili al controllo analogo e costituiti a titolo esemplificativo, ma non esaustivo da:
 - aggiornamenti, revisioni degli Statuti societari, modifiche, operazioni straordinarie;
 - criteri generali per la formulazione delle tariffe e/o corrispettivi per i servizi

- espletati (fatti salvi i vincoli scaturenti dalla legge o dai provvedimenti emanati dalle autorità amministrative);
- modifiche significative nello svolgimento del servizio oggetto di affidamento;
 - definizione degli schemi tipo di contratto di servizio, nonché verifica ed eventuale revisione periodica dei contenuti;
 - definizione degli schemi tipo di carta dei servizi, nonché verifica ed eventuale revisione periodica dei contenuti;
 - assunzione di prestiti/mutui eccedenti determinati importi, parametri prestabiliti o a quelli preventivamente autorizzati in sede di budget;
 - acquisto, alienazione, permuta e locazione di beni aziendali eccedenti determinati importi, parametri prestabiliti o a quelli preventivamente autorizzati in sede di budget;
 - assunzione, dismissione e variazione di quote di partecipazioni societarie,
 - piani annuali/pluriennali di assunzioni di personale;
 - piani annuali/pluriennali di consulenze o collaborazioni esterne;
 - prestazione di fidejussioni, avalli ed altre garanzie reali e/o personali eccedenti determinati importi, parametri prestabiliti o a quelli preventivamente autorizzati in sede di budget;
 - su ogni altro argomento, che la maggioranza degli amministratori del C.d.A., ritenga opportuno sottoporre a specifica approvazione da parte dell'Assemblea;
- e. comunicare al Comune data, luogo e ordine del giorno relativi alla convocazione di ogni Consiglio di Amministrazione;
- f. provvedere, in sede di convocazione di Assemblea, in particolare nei casi sub-d, all'invio preventivo, oltre che della convocazione, di tutte le informazioni, osservazioni e pareri inerenti all'ordine del giorno e necessari per darne al Comune completa cognizione di causa;
- g. adottare un sistema di controllo interno (controllo di gestione e/o audit interno), che consenta il monitoraggio costante dei rischi aziendali e la produzione di un flusso di informazioni utili alla comprensione dei fatti gestionali.

Art. 5 - Controllo economico-finanziario - contenuti e strumenti

1. Per consentire un adeguato controllo economico-finanziario "preventivo" le "società" devono recepire le seguenti disposizioni e obblighi:
- a. predisporre annualmente un Budget. Il Budget è composto da:
- un programma annuale contenente le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando in rapporto alle scelte e agli obiettivi suddetti:
 - le linee di sviluppo delle diverse attività in relazione alle finalità sociali da perseguire,
 - il programma degli investimenti da attuarsi in conformità al programma pluriennale con l'indicazione della spesa prevista nell'esercizio e delle modalità della sua copertura,
 - la previsione del risultato economico secondo una rappresentazione di bilancio a sezioni contrapposte con la specifica dei sottoconti,
 - una relazione dell'organo amministrativo di commento alla suddetta documentazione prodotta nonché su fatti o circostanze, anche di rilevanza non strettamente contabile, che si ritenga opportuno evidenziare;
 - un piano pluriennale di durata triennale articolato per singoli programmi e, ove possibile, per progetti mettendo in evidenza:
 - gli investimenti previsti e le relative modalità di finanziamento,
 - le previsioni dei costi e ricavi inerenti almeno l'attività tipica di gestione;
- b. sottoporre il budget all'approvazione dell'assemblea dei soci in tempi coerenti con

la programmazione finanziaria del Comune entro il 15 novembre; tale data può essere posticipata previa adeguata motivazione in merito da parte del C.d.A.

2. Per consentire un adeguato controllo economico-finanziario "concomitante" le "società" devono recepire le seguenti disposizioni e obblighi:
 - a. redazione di bilanci di verifica periodici, con previsioni assestate, riportanti i valori economici, finanziari e patrimoniali corredati da una relazione illustrativa sull'andamento della gestione della "società" che evidenzii eventuali scostamenti significativi rispetto al bilancio di previsione annuale;
 - b. predisposizione di almeno un rapporto infrannuale approvato da C.d.A. e relativo alla gestione del primo semestre da trasmettere al Comune entro il 30 luglio; tale data può essere posticipata previa adeguata motivazione in merito da parte del C.d.A. In tale documento sono contenute le segnalazioni rilevanti sotto il profilo economico, patrimoniale e finanziario e/o che richiedano interventi da parte del Comune;
 - c. attivazione, qualora la società svolga differenti attività, di un idoneo sistema contabile di separazione dei conti corrispondenti a ciascuna attività di esercizio;
 - d. produzione di rapporti specifici (relativi a specifici rami di attività/singoli servizi forniti dalla "società" etc.) su richiesta del Comune.

3. Per consentire un adeguato controllo economico-finanziario "successivo", le "società" devono recepire l'obbligo per il Consiglio di Amministrazione di redazione di una relazione – costituente apposita sezione della relazione ex art. 2428 ce. ovvero autonoma relazione, in caso di bilancio in forma abbreviata - sulle operazioni compiute e i provvedimenti adottati, in attuazione di quanto previsto dal budget nonché di sua illustrazione all'assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio.

Art. 6 - Controllo di efficacia - contenuti e strumenti

1. Per consentire un adeguato controllo di efficacia "preventivo" le "società" devono recepire le seguenti disposizioni e obblighi:
 - a. sottoscrivere con l'Ente titolare della funzione pubblica un contratto di servizio, che rappresenta lo strumento fondamentale attraverso il quale vengono disciplinati i rapporti giuridici tra Ente e soggetto gestore che eroga il servizio. Il contratto di servizio deve contenere a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - termini temporali del rapporto,
 - tempi delle prestazioni,
 - risorse,
 - eventuali corrispettivi o trasferimenti dovuti dal Comune al soggetto gestore e relativi tempi e modalità di loro riconoscimento,
 - qualità e quantità degli investimenti da realizzare,
 - piano degli ammortamenti,
 - piano delle attività e relativi tempi,
 - trasferimento di poteri sanzionatori,
 - possibilità o meno di utilizzo di terzi nello svolgimento delle attività,
 - obbligo di adozione di un sistema di controllo di gestione e della relativa contabilità,
 - obbligo di certificazione di bilancio o, in alternativa, obbligo di un sistema di controllo affidato a revisore/i,
 - eventuale adozione di un sistema di qualità,
 - tutte le clausole ritenute più idonee a sanzionare interruzioni o modifiche del servizio non rispettose del contratto;
 - b. dotarsi della carta di servizio per l'utenza strettamente connessa al contenuto del

"Contratto di servizio" e contenente a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- durata e tempi (eventuali aggiornamenti obbligatori),
 - livelli di qualità: standards generici relativi a prestazioni quali-quantitative che il gestore si impegna ad assicurare e standards specifici relativi a soglie minime garantite agli utenti che, se oltrepassate, danno luogo a penali (verso l'ente) e rimborsi (all'utenza),
 - comunicazione all'utenza,
 - monitoraggio: verifica periodica degli scostamento e invio dei rapporti al Comune.
2. Per consentire un adeguato controllo di efficacia "concomitante" le "società" devono recepire l'obbligo di predisporre, con cadenza periodica, rapporti sullo stato di attuazione del contratto di servizio mediante la valorizzazione dei parametri contenuti nel contratto di servizio e nella carta dei servizi all'utenza.
3. Per consentire un adeguato controllo di efficacia "successivo" le "società" devono recepire le seguenti disposizioni e obblighi:
- a. trasmettere al Comune i risultati delle stesse analisi concomitanti riferiti all'anno;
 - b. trasmettere al Comune i risultati della "customer satisfaction" - da prevedere nei soli casi di erogazione di servizi ai cittadini, condotta annualmente dalla "società".

Art. 7 - Controllo della gestione - contenuti e strumenti

1. Si esercita mediante la verifica che le "società" si siano uniformate alle disposizioni di legge e indirizzi in materia di analisi dei costi e dei ricavi e in particolare di assunzioni di personale, esecuzione di lavori in economia, forniture, affidamento di incarichi professionali.
2. Tale controllo è in particolare rivolto a:
- a. garantire il rispetto delle procedure per appalti di lavori, forniture e servizi stabilite dalla vigente normativa;
 - b. garantire, per le assunzioni di personale, il rispetto di procedimenti selettivi/comparativi previsti dalla vigente normativa, nella individuazione dei soggetti da assumere;
 - c. garantire, per l'affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenza a soggetti estranei alla struttura della "società", il rispetto delle procedure previste dalla vigente normativa;
 - d. formare una compiuta disciplina del diritto di accesso agli atti della società partecipata che garantisca trasparenza nei confronti dei cittadini/utenti, degli organi di governo;
 - e. compiere ogni azione possibile perché la "società" implementi progressivamente il sistema di controllo di gestione.

Art. 8 - Controllo del "valore" - contenuti e strumenti

1. Per consentire un adeguato controllo di valore gli statuti delle "società" devono recepire l'obbligo di rendersi disponibili ed evadere tempestivamente eventuali richieste in merito da parte del Comune.

Art. 9 - La struttura di indirizzo e controllo

1. La struttura di indirizzo e controllo si articola su due principali livelli:
 - a. controllo politico-strategico, costituito dal Consiglio Comunale che svolge la funzione di indirizzo e controllo nei confronti delle "società" in relazione alle competenze di cui alla legge, statuto, regolamenti;
 - b. controllo direzionale, costituito:
 - dalla struttura comunale che, in base al "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi" è incaricata del controllo delle partecipazioni comunali;
 - dalle strutture che, in base al "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi", sono incaricate per materia del controllo del servizio.

Art. 10 - Livello politico della struttura di indirizzo e controllo

1. Il Consiglio Comunale esercita il controllo politico-strategico approvando:
 - a. il bilancio di previsione e l'allegata relazione previsionale e programmatica;
 - b. il rendiconto della gestione comprendente il bilancio del settore comunale allargato;
 - c. ogni altro atto affidato dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti comunali in materia di gestione dei servizi per il tramite di "società".
2. La Giunta:
 - a. svolge attività di supporto e propositive nei limiti previsti da norme, statuto e regolamenti;
 - b. delibera in relazione al voto nelle assemblee straordinarie;
 - c. interviene a supporto del Comitato di indirizzo strategico e di controllo nei casi previsti dal successivo articolo 12, comma 6.

Art. 11 - Livello direzionale della struttura di indirizzo e controllo

1. La struttura organizzativa incaricata del controllo delle partecipazioni comunali provvede a tutte le attività di supporto e in particolare:
 - a. esame ed istruttoria per l'approvazione degli Statuti e dei patti parasociali;
 - b. controllo dei documenti di programmazione (Budget) e rendicontazione (bilancio d'esercizio, bilanci sociali, rapporti afferenti il controllo societario, economico/finanziario, di valore);
 - c. in generale, tutti gli adempimenti istruttori connessi ai controlli societario, economico finanziario e di valore.
2. Le strutture organizzative preposte al controllo di efficacia del servizio provvedono a titolo esemplificativo e non esaustivo a:
 - a. predisposizione e modifica dei contratti di servizio;
 - b. analisi di piani industriali;
 - c. predisposizione degli atti amministrativi propedeutici alla sottoscrizione e modifica del contratto di servizio;
 - d. verifica dello svolgimento del servizio in base agli indicatori previsti nel contratto di servizio e dalla carta dei servizi all'utenza;
 - e. in generale, tutti gli adempimenti connessi al controllo di efficacia preventivo, concomitante e successivo.
3. Le strutture di cui ai paragrafi 1. e 2. precedenti collaborano per tutti gli adempimenti connessi al controllo della gestione, per le rispettive competenze.

Art. 12 - Coordinamento con le "società" - Il Comitato di indirizzo strategico e di controllo

1. Ai fini di rafforzare l'esercizio del controllo analogo nella singola "società", il Consiglio comunale può, con proprio provvedimento, istituire un Comitato di indirizzo strategico e di controllo composto da:
 - a. Sindaco o suo delegato;
 - b. assessore delegato alla materia;
 - c. assessore delegato alle partecipazioni comunali, se nominato;
 - d. assessore al bilancio
 - e. due consiglieri comunali, di cui uno della maggioranza e uno della minoranza.

2. Alle sedute del Comitato partecipano il Segretario generale e i dirigenti competenti al controllo direzionale della "società" con funzioni istruttorie e consultive; se richiesti, esprimono pareri tecnici.
La presidenza spetta al Sindaco o, in sua assenza, all'assessore delegato alla materia.

3. Il Comitato, fermi restando i principi generali che governano il funzionamento delle "società" di capitali in materia di amministrazione e controllo, svolge le seguenti funzioni:
 - a. riporta in seno alla "società" gli indirizzi politici e strategici del Comune e li traduce in linee guida generali per la pianificazione e la gestione delle attività societarie;
 - b. controlla e sovrintende l'attuazione da parte del C.d.A. di indirizzi, obiettivi, priorità, piani delle "società" formulati nel rispetto degli indirizzi di cui al punto precedente;
 - c. esprime parere su Budget, bilancio e argomenti di cui all'art. 4.1.d; tale parere è vincolante per il C.d.A., salvo i casi di competenza dell'Assemblea Straordinaria;
 - d. può formulare richieste di informazioni al C.d.A. in ordine a materie oggetto del controllo societario, economico finanziario di efficacia della gestione e di valore, come definiti dal presente regolamento;
 - e. può segnalare al C.d.A. eventuali anomalie gestionali rilevate nel corso dell'esercizio del controllo e chiedere che il medesimo riferisca in assemblea sulle stesse.

4. Il Comitato viene di norma convocato dal Presidente almeno tre volte l'anno, in funzione della predisposizione del bilancio di previsione, della verifica degli equilibri, del rendiconto da parte del Comune, sulla base di un calendario preventivamente comunicato dal Comune alle "società".

5. Il Comitato è altresì convocato:
 - a. dal Presidente, quando lo ritenga opportuno;
 - b. in via straordinaria, su richiesta di uno dei membri o del legale rappresentante della "società".

6. Il Comitato delibera all'unanimità dei suoi componenti politici. Qualora non sia raggiunta l'unanimità o sia stato espresso un parere tecnico negativo, l'argomento è rimesso alla Giunta comunale.

Art. 13 - Obblighi della società nei confronti del Comitato

1. La "società" deve trasmettere la documentazione utile all'istruttoria al Comitato almeno 15 giorni prima della data prevista per l'approvazione degli atti.

2. La società, con cadenza periodica, ha l'obbligo di inviare al Comitato una relazione predisposta a cura del C.d.A. sull'andamento economico, patrimoniale e finanziario, nonché sull'andamento gestionale e sulle previsioni a breve e medio termine, nonché

segnalazioni di criticità e/o suggerimenti atti a migliorare la qualità, l'efficienza e l'efficacia dei servizi.

3. L'organo di amministrazione della "società" ha l'obbligo:
 - a. di comunicare al Comitato, con congruo anticipo, le date di convocazione di ogni Consiglio di amministrazione con la specifica del relativo o.d.g.;
 - b. di trasmettere i verbali dell'organo di amministrazione al Comitato con regolarità e sollecitudine.

Art. 14 - Informazione e trasparenza

1. Il Comune, nella sua qualità di socio, è titolare di un diritto di informazione riguardante tutti i dati relativi alle "società", nei limiti della legge, dell'autonomia statutaria e della riservatezza dei terzi.
2. Le "società" sono tenute a fornire, a richiesta del Comune, tutte le informazioni necessarie all'assolvimento dei compiti di indirizzo e controllo e a garanzia della massima trasparenza sulle attività svolte, nonché per gli adempimenti normativi posti in capo al Comune per il controllo delle "società". Resta fermo il richiamo al Codice civile in materia di pubblicità e in particolare degli adempimenti previsti dall'art. 2497-bis del medesimo.

Art. 15 - Disposizione transitoria

1. L'attuazione dal presente Regolamento richiede, tra l'altro, un adeguamento di statuti, contratti di servizio e carte dei servizi all'utenza.
2. Nelle more di questo adeguamento, i principi e comportamenti declinati nel presente Regolamento vanno applicati nei confronti delle "società" anche con riferimento agli affidamenti in essere, nei limiti di quanto compatibile con le previsioni contenute nei medesimi.



**CITTA'
DI CORSICO**
PROVINCIA DI MILANO

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

Art. 49 comma 1 del D.Lgs.18.08.2000 n.267

Oggetto: Approvazione del regolamento delle attività di indirizzo e controllo sulle società e organismi partecipati.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA espresso dal Dirigente del Settore interessato.

Visto con parere favorevole.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ISTITUZIONALE
f.to Dott.ssa Filomena Romagnuolo

Corsico, li 22/12/2014

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE espresso dal Responsabile del Servizio Contabilità e Bilancio.

Visto con parere favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONTABILITA' E BILANCIO
f.to Dott.ssa Cristina Costanzo

Corsico, li 22/12/2014

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
f.to MAGISANO Francesco

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Flavia Ragosta

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 124, 1° comma, del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Flavia Ragosta

Corsico, 

Copia autentica dell'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Flavia Ragosta

Corsico, 23 APR. 2015

